



COMUNE DI MONTALTO PAVESE

PROVINCIA DI PAVIA

CONSIGLIO COMUNALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE N.7 DEL 03/04/2023

OGGETTO: TARI (TASSA RIFIUTI) - DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE PER L'ANNO 2023 E DELLE RELATIVE SCADENZE

L'anno **duemilaventitre** addì **tre** del mese di **aprile** alle ore **diciannove** e minuti **dieci** nella SALA CONSIGLIARE in Municipio, convocato dal Sindaco con avvisi recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. Villani Angelo - Presidente	Sì
2. Fagioli Elisabetta - Vice Sindaco	Sì
3. Bellinzona Sara - Consigliere	No
4. Nascimbene Daniele - Consigliere	Sì
5. Farina Marco Antonio - Consigliere	Sì
6. Bogelli Fabio - Consigliere	No
7. Signorini Bene Angelika - Consigliere	Sì
8. Sacchi Andrea Aldo - Consigliere	Sì
9. Sedda Elena - Consigliere	No
10. Tihulca Diana - Consigliere	Sì
11. Cremaschi Pietro Guglielmo - Consigliere	No
Totale Presenti:	7
Totale Assenti:	4

Con l'intervento e l'opera del Segretario Comunale **Guazzi Dott. Andrea** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, **Villani Angelo** nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: TARI (TASSA RIFIUTI) - DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE PER L'ANNO 2023
E DELLE RELATIVE SCADENZE

La Responsabile del servizio finanziario illustra la proposta. Preannuncia, a PEF vigente, un aumento medio tariffario del 14% circa.

Arriva il Consigliere Bogelli alle ore 19,25 e prende immediatamente parte alla seduta.

Successivamente

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, che testualmente recita:

A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI)... »;

VISTA la disciplina della suddetta imposta TARI (commi da 641 a 668, art. 1, legge 147/2013), come modificata dal decreto legge 6 marzo 2014 n. 16, convertito con legge 2 maggio 2014 n. 68 e successivamente, dall'art. 1, comma 27, lett. a) e b) della L. 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016);

LETTI in particolare i commi da 650 a 654, nel testo vigente a decorrere dal 1° gennaio 2016, che così dispongono:

«650. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria.

651. Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

652. Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni 2014, 2015, 2016 e 2017, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1..

653. A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard.

654. In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.»

VISTO l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita:

«169. Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.»;

VISTO il comma 683 del suddetto articolo che testualmente recita:

«683. Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.»;

DATO ATTO CHE con deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 29/04/2022, esecutiva ai sensi di Legge, è stato approvato il Piano economico finanziario (PEF) 2022-2025;

DATO ATTO CHE la Broni Stradella Pubblica S.r.l., con nota di cui al prot. 812 del 15/02/2023, ha confermato i valori relativi al PEF 2023, così come inseriti nel PEF 2022-2025;

DATO ATTO CHE l'approvazione formale del suddetto Piano costituisce il necessario presupposto per la determinazione delle tariffe della Tassa sui rifiuti (TARI), per l'anno 2023;

RILEVATO CHE dal piano finanziario si evince un costo complessivo di gestione del servizio per l'anno 2023 pari a € 172.800,00, di cui € 158.431,00 per costi variabili ed € 14.369,00 per costi fissi, che il Comune dovrà coprire integralmente con la tariffa, calcolata per l'anno 2023 secondo il metodo MTR-2 approvato con deliberazione n. 363/2021/R/RIF del 3/08/2021, dell'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA);

CONSIDERATO CHE:

- la tariffa deve coprire tutti i costi dei servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani e assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della normativa vigente;
- la tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite agli investimenti per le opere e relativi ammortamenti e da una quota variabile, rapportata alla quantità e qualità dei rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi d'investimento e di esercizio compresi i costi di smaltimento;
- per la determinazione delle tariffe al mq delle utenze domestiche e delle utenze non domestiche è necessario disporre dei seguenti elementi: a) il costo, fisso e variabile, da coprire con il gettito della tariffa b) la percentuale di imputazione, fra le utenze domestiche e non domestiche, del costo da coprire con la tariffa, c) i criteri quantitativi e qualitativi di determinazione della produzione dei rifiuti ed i relativi coefficienti specifici Ka e Kb (relativa alle utenze domestiche) e Kc e Kd (relativi alle utenze non domestiche) all'interno dei parametri fissati nel DPR 158/99;
- il costo presunto, per l'anno 2023, del costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, è risultato di complessivi € 172.800,00 e comprende i costi fissi, pari al 8,31 % dell'intero costo, ed i costi variabili, pari al restante 91,69%;

- l'ente locale, ai sensi dell'art. 4, comma 2 del citato DPR 158/99, deve ripartire, tra le categorie di utenza domestica e non domestica, l'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa secondo criteri razionali;
- che le tariffe vengono determinate dal Comune moltiplicando il costo di smaltimento per unità di superficie imponibile per i coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa dei rifiuti e sono commisurate alla specifica produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti per tipologia familiare e di attività, attraverso l'individuazione dei citati coefficienti;

RITENUTO pertanto di utilizzare per la determinazione delle tariffe al mq dell'anno 2023 relative al prelievo sui rifiuti TARI, per le utenze domestiche i coefficienti Ka (coefficiente di adattamento che tiene conto della reale distribuzione delle superfici degli immobili in funzione del numero di componenti il nucleo familiare) e Kb (coefficiente proporzionale di produttività per utenza domestica in funzione del numero dei componenti del nucleo familiare) e per le utenze non domestiche i coefficienti Kc (coefficiente proporzionale di produzione che tiene conto della quantità potenziale di produzione di rifiuto connesso alla tipologia di attività) e Kd (coefficiente potenziale di produzione in kg/anno che tiene conto della quantità di rifiuto minima e massima connessa alla tipologia di attività) di seguito riportati:

UTENZE DOMESTICHE	Ka	Kb
Utenza domestica (1 componente)	0,84	0,60
Utenza domestica (2 componenti)	0,98	1,40
Utenza domestica (3 componenti)	1,08	1,80
Utenza domestica (4 componenti)	1,16	2,20
Utenza domestica (5 componenti)	1,24	2,90
Utenza domestica (6 componenti e oltre)	1,30	3,40

ATTIVITA' PRODUTTIVE	Kc	Kd
101-Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,42	3,40
102-Campeggi, distributori carburanti	0,74	6,03
103-Stabilimenti balneari	0,51	4,16
104-Esposizioni, autosaloni	0,37	3,03
105-Alberghi con ristorante	1,20	9,86
106-Alberghi senza ristorante	0,86	7,02
107-Case di cura e riposo	0,98	8,01
108-Uffici, agenzie, studi professionali	1,06	8,76
109-Banche ed istituti di credito	0,57	4,64
110-Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	0,99	8,12
111-Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,30	10,63
112-Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)	0,88	7,20
113-Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,04	8,52
114-Attività industriali con capannoni di produzione	0,67	5,50
115-Attività artigianali di produzione beni specifici	0,82	6,71
116-Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	4,84	39,67
117-Bar, caffè, pasticceria	3,64	29,82
118-Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	2,07	16,99
119-Plurilicenze alimentari e/o miste	2,08	17,00
120-Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	6,06	49,72
121-Discoteche, night club	1,34	11,01
122-B&B, case vacanze	0,80	6,55
123-Home Restaurant	2,42	19,84

DATO ATTO CHE i suddetti coefficienti rientrano tra i minimi ed i massimi indicati nelle tabelle allegate al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999;

DATO ATTO CHE le bollette che verranno emesse dovranno contenere le indicazioni riportate nella delibera n. 444/2019 di ARERA, in termini di trasparenze e chiarezza nei confronti dell'utenza;

ATTESO CHE il presupposto impositivo della TARI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, escludendo però dalla tassazione le aree scoperte pertinentziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva;

EVIDENZIATO CHE sono soggetti passivi coloro che possiedono o detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani;

VERIFICATO CHE la tariffa TARI deve essere determinata nel rispetto del principio comunitario "chi inquina paga", sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, adottando i criteri dettati dal regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, poi evolutosi nel principio "pay as you through" e comunque in relazione alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte;

CONSIDERATO CHE, stante la modifica operata dall'art. 15-bis, del D.L. n. 34/2019, all'art. 13, comma 15-ter, del D.L. n. 201/2011, i versamenti relativi alla TARI, la cui scadenza è fissata prima del 1° dicembre, devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente;

RITENUTO necessario stabilire per l'anno 2023 il numero di rate e le relative scadenze come di seguito dettagliate:

1^ RATA acconto del 40% calcolato sulla base delle tariffe 2023	30/06/2023
2^ RATA ulteriore acconto del 40% calcolato sulla base delle tariffe 2023	30/09/2023
3^ RATA a saldo – 20% (conguaglio calcolato in base alle tariffe 2023)	03/12/2023
Versamento in un'unica soluzione	30/09/2023

VISTO il Regolamento TARI;

CONSIDERATO CHE alle suddette agevolazioni viene data attuazione nei termini e nei modi meglio specificati nella parte dispositiva che segue.

DATO ATTO CHE alla TARI si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 504/1992 nella misura fissata dalla Provincia di Pavia e pari al 5% del tributo;

RICHIAMATO l'art. 13, commi 15, 15-bis e 16-ter del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34 che testualmente recita:

«A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. Per le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie delle province e delle città metropolitane, la disposizione del primo periodo si applica a decorrere dall'anno di imposta 2021.

15-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da

utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalita' di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime.

15-ter. A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune e' tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza e' fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza e' fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto gia' versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.»

RILEVATO pertanto che allo scopo di consentire al MEF di provvedere alla pubblicazione entro il termine del 28 ottobre di ciascun anno, gli atti devono essere trasmessi entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. La trasmissione può avvenire esclusivamente in via telematica mediante inserimento nel Portale del federalismo fiscale;

ATTESO CHE il formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico del testo nel Portale del federalismo fiscale è stato definito con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, del 20 luglio 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 195 del 16 agosto 2021. L'obbligo di trasmettere le delibere e i regolamenti nel formato elettronico definito da tale decreto, come chiarito nella Risoluzione n. 7/DF del 21 settembre 2021, deve ritenersi vigente a decorrere dall'anno d'imposta 2022, vale a dire con riferimento agli atti adottati dagli enti locali per le annualità dal 2022 in poi;

VISTO il "Regolamento comunale per la disciplina generale delle entrate" di cui all'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, approvato con deliberazione consiliare n. 21 del 28/09/2020;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;

VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, dal Responsabile del Servizio finanziario Dott.ssa Sara Novarini;

Con il seguente risultato della votazione, accertato dagli scrutatori-ricognitori di voti e proclamazioni dal sig. presidente:

presenti n. 8, votanti n.8 , astenuti nessuno, favorevoli n. 7 voti contrari n. 1 (Tihulca)

DELIBERA

- 1) **DI RICHIAMARE** la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) **DI APPROVARE** per l'anno 2023, le tariffe della TARI integralmente riportate nel prospetto che segue:

UTENZE DOMESTICHE	Ka	Quf	Tariffa (p.fissa)	Kb	Quv	Cu	Tariffa (p.variab.)
Utenza domestica (1 componente)	0,84	0,14608	0,12271	0,60	665,10930	0,30225	120,61757
Utenza domestica (2 componenti)	0,98	0,14608	0,14316	1,40	665,10930	0,30225	281,44100
Utenza domestica (3 componenti)	1,08	0,14608	0,15777	1,80	665,10930	0,30225	361,85271
Utenza domestica (4 componenti)	1,16	0,14608	0,16945	2,20	665,10930	0,30225	442,26443
Utenza domestica (5 componenti)	1,24	0,14608	0,18114	2,90	665,10930	0,30225	582,98493
Utenza domestica (6 componenti e oltre)	1,30	0,14608	0,18990	3,40	665,10930	0,30225	683,49957

ATTIVITA' PRODUTTIVE	Kc	Qapf	Tariffa (p.fissa)	Kd	Cu	Tariffa (p.variab.)
101-Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,42	0,21694	0,09111	3,40	0,29207	0,99304
102-Campeggi, distributori carburanti	0,74	0,21694	0,16054	6,03	0,29207	1,76118
103-Stabilimenti balneari	0,51	0,21694	0,11064	4,16	0,29207	1,21501
104-Esposizioni, autosaloni	0,37	0,21694	0,08027	3,03	0,29207	0,88497
105-Alberghi con ristorante	1,20	0,21694	0,26033	9,86	0,29207	2,87981
106-Alberghi senza ristorante	0,86	0,21694	0,18657	7,02	0,29207	2,05033
107-Case di cura e riposo	0,98	0,21694	0,21260	8,01	0,29207	2,33948
108-Uffici, agenzie, studi professionali	1,06	0,21694	0,22996	8,76	0,29207	2,55853
109-Banche ed istituti di credito	0,57	0,21694	0,12366	4,64	0,29207	1,35520
110-Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	0,99	0,21694	0,21477	8,12	0,29207	2,37161
111-Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,30	0,21694	0,28202	10,63	0,29207	3,10470
112-Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)	0,88	0,21694	0,19091	7,20	0,29207	2,10290
113-Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,04	0,21694	0,22562	8,52	0,29207	2,48844
114-Attività industriali con capannoni di produzione	0,67	0,21694	0,14535	5,50	0,29207	1,60639
115-Attività artigianali di produzione beni specifici	0,82	0,21694	0,17789	6,71	0,29207	1,95979
116-Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	4,84	0,21694	1,04999	39,67	0,29207	11,58642
117-Bar, caffè, pasticceria	3,64	0,21694	0,78966	29,82	0,29207	8,70953
118-Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	2,07	0,21694	0,44907	16,99	0,29207	4,96227
119-Plurilicenze alimentari e/o miste	2,08	0,21694	0,45124	17,00	0,29207	4,96519
120-Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	6,06	0,21694	1,31466	49,72	0,29207	14,52172
121-Discoteche, night club	1,34	0,21694	0,29070	11,01	0,29207	3,21569
122-B&B, case vacanze	0,80	0,21694	0,17355	6,55	0,29207	1,91306
123-Home Restaurant	2,42	0,21694	0,52499	19,84	0,29207	5,79467

3) **DI STABILIRE** per l'anno 2023 il numero di rate e le relative scadenze come di seguito dettagliate:

1^ RATA acconto del 40% calcolato sulla base delle tariffe 2023	30/06/2023
2^ RATA ulteriore acconto del 40% calcolato sulla base delle tariffe 2023	30/09/2023
3^ RATA a saldo – 20% (conguaglio calcolato in base alle tariffe 2023)	03/12/2023
Versamento in un'unica soluzione	30/09/2023

4) **DI DARE ATTO CHE** alla TARI si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 504/1992 nella misura del 5 %;

5) **DI DEMANDARE** al Responsabile del Servizio finanziario l'invio, nei termini di Legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale nel formato elettronico di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, del 20 luglio 2021, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98 secondo quanto previsto all'art. 13, comma 15 del D.L. 6 dicembre

2011, n. 201, come modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34 dando atto che l'efficacia della presente deliberazione è disciplinata dal comma 15-ter del citato art. 13;

7) **DI DEMANDARE** al Servizio amministrativo la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo pretorio on-line per 15 giorni consecutivi;

Inoltre, dopo ampia discussione, ed in considerazione dell'urgenza di provvedere, con la seguente votazione resa nelle forme previste dallo Statuto:

Presenti e votanti n. 8 ; voti favorevoli n.7 ; voti contrari n.1 (Tihulca) , astenuti nessuno ;

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.



COMUNE DI MONTALTO PAVESE

PROVINCIA DI PAVIA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: TARI (TASSA RIFIUTI) - DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE PER L'ANNO 2023 E DELLE RELATIVE SCADENZE

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. - D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, in quanto la proposta che precede è conforme alle norme legislative e tecniche che regolamentano la materia.

Montalto Pavese, lì 03/04/2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to : Dott.ssa Novarini Sara

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della deliberazione in oggetto, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 49 e 147 bis del T.U. - D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 e s.m.i.

Montalto Pavese, lì 03/04/2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to : Dott.ssa Novarini Sara

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Sindaco
F.to : Villani Angelo

Il Segretario Comunale
F.to : Guazzi Dott. Andrea

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

n. _____ del Registro Pubblicazioni

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal _____ al _____ come prescritto dall'art.124, 1° comma, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n° 267.

Montalto Pavese, li _____

Il Segretario Comunale
F.to : Guazzi Dott. Andrea

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

divenuta esecutiva in data 03-apr-2023

Dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134, comma 4° del D.Lgs 267/2000)

Montalto Pavese, li 03-apr-2023

Il Segretario Comunale
F.to : Guazzi Dott. Andrea

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

Lì, _____

Il Segretario Comunale
Guazzi Dott. Andrea